



COMUNE DI TOLLEGNO (Prov. BI)

***Regolamento per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 26/07/2018
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 17/12/2018

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

Articolo 2 – Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

Articolo 3 – Responsabile del Procedimento e Commissione di Gara

TITOLO II – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4 – Modalità di costituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici

Articolo 5 – Scelta degli operatori da consultare - Principio di rotazione

Articolo 6 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

TITOLO III – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 7 – Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

Articolo 8 – Modalità di affidamento di appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie. Svolgimento indagini di mercato.

Articolo 9 - Lavori di somma urgenza

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10 – Notifiche e comunicazioni

Articolo 11 – Adeguamenti normativi automatici

Articolo 12 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 –Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il “**Regolamento**”) disciplina le modalità con le quali il Comune di **Tollegno** (nel seguito “**Comune**” o “**Ente**”), procede all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC e succ. rev. recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”.

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;
- (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- (iv) al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L’Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, anche solo il “**Codice dei contratti pubblici**” ovvero il “**Codice**”), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

4. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 38 del Codice.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”).

Art. 2 -Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell’art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 40.000	art. 36, comma 2 lett. a)
40.000 – 149.999,99	art. 36, comma 2 lett. b)
150.000 – 999.999,99	art. 36, comma 2 lett. c)
1.000.000 – soglia comunitaria di riferimento	art. 36, comma 2 lett. d) art. 35, comma 1, lett. a)

LAVORI DI SOMMA URGENZA	
≤ 200.000 o importo indispensabile	art. 163

SERVIZI E FORNITURE	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016

< 40.000	art. 36, comma 2 lett.a)
40.000 - soglia comunitaria di riferimento	art. 36, comma 2, lett.b) art. 35, comma 1, lett.c)

SERVIZI TECNICI	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 40.000	art. 31, comma 8
40.000 – 99.999,99	art. 157, comma 2
100.000 – soglia comunitaria di riferimento	art. 157, comma 2

SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX NEI SETTORI ORDINARI	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< soglia comunitaria di riferimento	art. 35, comma 1, lett. d)art. 157, comma 2

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo 2.1., tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 -Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Responsabile del Servizio competente per materia, fatta salva la possibilità di adottare formale atto di nomina di un soggetto avente i requisiti di cui all'art.31 del D. Lgs.50/2016 e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.

4. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.

5. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

6. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

7. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*". Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.

TITOLO II

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 - Modalità di costituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Comune può, istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici, cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del Codice.

2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ed alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.

3. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco devono presentare apposita domanda, compilando il modello messo a disposizione sul sito del Comune, precisando le tipologie di prestazione per le quali chiedono di essere iscritti. L'attivazione dell'elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico del Comune. Per ottenere l'iscrizione, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza del divieto di contrarre di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001) e di quelli relativi alla tipologia di prestazione resa; requisiti che dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'atto dell'iscrizione, compilando il modello messo a disposizione sul sito del Comune. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. L'operatore economico può richiedere la propria cancellazione dall'elenco utilizzando l'apposita sezione di cui al comma precedente.

4. L'ordine di inserimento degli operatori economici nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste.

5. Il Comune provvede all'aggiornamento dell'elenco con cadenza annuale sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente, ovvero con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

6. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

7. L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

8. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente.

9. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;

- i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.
- j. qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- k. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

10. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio

Art. 5 – Scelta degli operatori da consultare - Principio di rotazione

1. Gli operatori da invitare alla procedura di consultazione sono individuati secondo l'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco cui sono inseriti o mediante sorteggio.

2. Gli operatori economici che abbiano già preso parte a procedure di consultazione o di affidamento diretto a seguito di scorrimento dell'elenco, sono inseriti, a cura dell'Ente competente per la procedura di affidamento come definito al precedente art. 2, in una sezione in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.

3. Qualora l'Amministrazione proceda per sorteggio ovvero inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

4. Qualora intenda effettuare il sorteggio, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 6 – Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. La stazione appaltante può invitare, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, (qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto), conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

3. L'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare altresì, in deroga al principio di rotazione, più servizi, forniture o lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 euro.

TITOLO III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7 – Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

- (i) l'interesse pubblico da soddisfare;
- (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;
- (i) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- (ii) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- (iii) le principali condizioni contrattuali.

2. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

3. Per appalti di importo inferiore a 1.000 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

4. Gli affidamenti fino a 1.000 Euro prescindono dalla richiesta di due preventivi.

5. Gli acquisti effettuati, fino ad un massimo di Euro 1.000 non sono soggetti agli adempimenti della tracciabilità e del Codice dei Contratti.

6. L'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

7. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

8. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico/professionale. Il Comune verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Fino alla data di istituzione della suddetta Banca dati, in accordo con quanto stabilito dall'art. 216, comma 13 del Codice, il Comune e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

9. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 e comma 14 del Codice.

10. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al **10 per cento** del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

11. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al **10 per cento** del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

12. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

13. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

14. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

15. L'acquisizione di lavori, beni o servizi di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, viene effettuata con le seguenti modalità:

LAVORI

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;

pari o superiori a mille euro ed inferiori a quaranta mila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico;

affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del nuovo codice contratti;

- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori a centocinquantamila euro: adesione a convenzioni quadro o procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori presenti sul mercato elettronico o individuati al di fuori di esso qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati; in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica la procedura negoziata di cui sopra.
- pari o superiori a centocinquantamila ed inferiori a un milione di euro:
 - a) *lavori di manutenzione ordinaria*: adesione a convenzioni quadro o utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori in caso di indisponibilità di tali strumenti;
 - b) *lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria*: procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori individuati sul mercato elettronico o al di fuori di esso qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati.

- pari o superiori a un milione di euro: procedure ordinarie.

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico
- pari o superiori a mille euro ed inferiori a quarantamila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico, affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del nuovo codice contratti;
- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario: adesione a convenzioni quadro o, qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori individuati sul mercato elettronico o al di fuori di esso, qualora non reperibili in tale mercato.

FORNITURE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- pari o superiori a mille euro ed inferiori a quarantamila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico; affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del nuovo codice contratti;
- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori a centomila euro: adesione a convenzioni quadro o procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori presenti sul mercato elettronico o al di fuori di esso, qualora non reperibili in tale mercato;
- pari o superiori a cento mila euro ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario: procedura aperta o ristretta.

ACQUISIZIONE DI BENI INFORMATICI

In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici, l'Amministrazione si attiene agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015; qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consip S.p.A. o presso S.C.R.Piemonte S.p.a è autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa o da S.C.R.Piemonte S.p.a.

2. Ai sensi del comma precedente i beni o i servizi di cui l'Amministrazione necessita non sono acquisibili mediante il mercato elettronico gestito da Consip Spa o S.C.R.Piemonte S.p.a, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti dagli stessi soggetti aggregatori, qualora:

- a) siano radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
- b) non siano presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale.

16. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro l'obbligo della documentazione e delle comunicazioni telematiche si limita all'acquisizione, attraverso i normali strumenti certificati, del preventivo.

Art. 8 - Modalità di affidamento di appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie. Svolgimento indagini di mercato.

1. Nell'individuare gli operatori economici da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori, mediante procedure negoziate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del

Codice, l'Amministrazione appaltante si avvale dell'elenco di cui al precedente art. 4, secondo le modalità specificate nell' art. 5, ovvero, nel caso di forniture, servizi e lavori non presenti in tale elenco, avvalendosi di elenchi di enti sovraordinati per i lavori.

2. Qualora non siano disponibili elenchi di fornitori con le caratteristiche adeguate alla fornitura necessaria, l'Amministrazione procedente può avviare indagine di mercato con le modalità previste dai commi seguenti.

3. Le indagini di mercato sono svolte, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, individuando un numero ristretto di operatori economici, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, di un avviso contenente: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità per comunicare con la stazione appaltante, nonché il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (nella sezione dedicata alle procedure di gara).

Art. 9 -Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati all'art. 4 del presente Regolamento.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall'art.163 del Codice.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 -Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione di posta elettronica certificata.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente al Comune possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 11 -Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 12 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.